



NORMATIVA

LEGISLAZIONE

Contributo sessioni psicoterapia: beneficiari e requisiti

Definite le modalità per accedere alla richiesta del "Contributo sessioni psicoterapia" e il dettaglio dei relativi contenuti informativi (articolo 1-quater, comma 3, D.L. n. 228/2021) nonché l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.

Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, **a causa dell'emergenza pandemica** e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il contributo è fruibile per sostenere le spese relative a **sessioni di psicoterapia presso specialisti privati** regolarmente **iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti**, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).

Nel dettaglio, il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, **il beneficio è parametrato** come segue: nell'ipotesi di **ISEE inferiore a 15.000 euro** il beneficio, riconosciuto fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario; in caso di **ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro** il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario; infine, nel caso di **ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro** il beneficio, sempre fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in commento, l'INPS e il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso. La richiesta è presentata in modalità telematica accedendo alla piattaforma INPS. L'identità del richiedente (nome, cognome e codice fiscale), è accertata attraverso la Carta di identità elettronica, attraverso SPID, oppure Carta nazionale dei servizi. E' possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center INPS, secondo le modalità rese disponibili sul sito istituzionale

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie distinte per regione e provincia autonoma di residenza, individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse disponibili e comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un **codice univoco**, del valore attribuito a scalare. Il beneficio deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.

Riferimenti

D.M. 31 maggio 2022



NORMATIVA

PRASSI

Al via il servizio di presentazione delle domande per il bonus 200 euro

Disponibile il servizio di presentazione delle **domande per la richiesta dell'indennità una tantum 200 euro** prevista dall'articolo 32, commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16, del D.L. 17 n. 50/2022. La presentazione della domanda è possibile accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dalla home page del sito INPS, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". Una volta autenticati, per gli utenti sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra: indennità una tantum per i **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**; indennità una tantum per i **lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo**; indennità una tantum per i **lavoratori autonomi occasionali**; indennità una tantum per i **lavoratori domestici**; indennità una tantum per i **lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti** (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo); indennità una tantum per i **lavoratori incaricati alle vendite a domicilio**.

I termini di presentazione delle domande e di erogazione del beneficio sono differenziati per categoria: i lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, possono presentare la domanda per l'accesso all'indennità una tantum fino al **30 settembre 2022**, mentre l'erogazione è prevista dal mese di luglio 2022. Per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al **31 ottobre 2022** e i pagamenti saranno effettuati secondo la calendarizzazione prevista nella circolare n. 73/2022.

L'accesso al servizio di presentazione delle domande è consentito tramite SPID di livello 2 o superiore, mediante Carta d'identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi. Possibile anche inoltrare le domande tramite il servizio di Contact Center Multicanale, in quest'ultimo caso è necessario munirsi del PIN telefonico temporaneo che potrà essere generato accedendo all'apposita sezione dell'area riservata "MyInps". Infine, si può presentare domanda anche attraverso i diversi Patronati.

Riferimenti

INPS, messaggio 27 giugno 2022, n. 2580

Indennità COVID per i lavoratori marittimi: i motivi di reiezione delle domande e le modalità per richiedere il riesame

Rese note le motivazioni di reiezione delle domande di **indennità COVID-19 in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi** di cui all'articolo 1, commi da 315 a 319, della Legge n. 178/2020 e le modalità per richiedere il riesame delle relative pratiche da parte dell'INPS. Il **termine per proporre il riesame è di 20 giorni** a partire dal 27 giugno 2022 oppure dalla data di conoscenza della reiezione se successiva. L'utente può inviare la documentazione attraverso il link "Esiti" nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)", per il tramite di un'apposita funzionalità che provvede a



NORMATIVA

esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. L'INPS rende anche noto che per le domande respinte viene visualizzata dal cittadino una nota con cui si avvisa che se l'utente ritiene di aver selezionato in domanda la categoria di appartenenza errata, in caso di reiezione, può presentare dallo stesso applicativo una richiesta di riesame. Laddove l'istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata, la medesima sarà considerata non procedibile, con conseguente richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie. Altra modalità di invio della documentazione alla struttura di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, istituita presso ogni struttura territoriale INPS.

In merito ai requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso al beneficio, si rammenti che l'accesso al trattamento è riconosciuto a coloro che hanno subito una **riduzione del reddito** per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, che la riduzione del reddito del **primo semestre 2021** deve risultare **almeno pari al 33%** rispetto al reddito del **primo semestre 2019**. L'individuazione del sopracitato requisito avviene secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. In merito, invece, alla verifica della qualifica di **"pescatore autonomo"** questa non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica e pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all'Istituto apposita documentazione attestante la natura "autonoma" del rapporto di lavoro. Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame, ossia la qualifica di "pescatore autonomo", per i soggetti associati le strutture territoriali dell'INPS devono verificare il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente far produrre al richiedente in sede di riesame **un'autodichiarazione** in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile: lo status di pescatore "autonomo" e la natura del reddito derivante dall'attività di pesca. Nel caso in cui il richiedente sia associato in cooperativa, deve presentare l'eventuale documentazione rilasciata dalla stessa attestante **l'importo della contribuzione previdenziale sul proprio reddito**.

Riferimenti

INPS, messaggio 27 giugno 2022, n. 2576

Imprese agrituristiche e vitivinicole: termini per il versamento della contribuzione eccedente l'esonero

Il decreto Sostegni bis (articolo 70, D.L. n. 73/2021) ha disposto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per la mensilità di febbraio 2021, a favore dei datori di lavoro delle imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra. L'esonero è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi in agricoltura. La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all'importo autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione.

Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022, la **contribuzione dovuta al netto dell'importo dell'esonero autorizzato**, dovrà essere versata entro il **20 luglio 2022**. Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall'esonero potrà essere effettuato in **un'unica soluzione**, senza aggravio di sanzioni civili, oppure **mediante rateazione**. In



NORMATIVA

proposito, l'INPS precisa che sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il **20 luglio 2022** saranno dovuti i soli interessi di dilazione. Per la determinazione dell'estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l'importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell'esonero autorizzato.

Nel caso invece delle somme versate in un'unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, oppure regolarizzate mediante rateazione successivamente alla stessa data, saranno dovute le sanzioni civili nella misura dell'omissione ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000, con decorrenza dal 21 luglio 2022.

Si rammenta che la verifica della **regolarità della contribuzione obbligatoria** tramite la procedura "Durc On Line" è condizione per il riconoscimento dell'esonero, pertanto, l'attestazione di irregolarità comporta il recupero dell'esonero fruito.

Le aziende con dipendenti per il recupero dell'esonero dovranno esporre nel flusso Uniemens, nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza di agosto 2022, il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, valorizzando all'interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione "**L556**", avente il significato di "Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106", mentre nell'elemento <ImportoACredito> dovrà essere indicato il relativo importo. Nel caso in cui la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo. I datori di lavoro che, invece, hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività per fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Le **richieste di riesame degli esiti delle domande**, salvo diverse indicazioni contenute nella comunicazione degli stessi esiti, dovranno essere presentate, tramite PEC avente specifico oggetto, alla struttura territoriale dell'INPS competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro o del lavoratore autonomo entro 30 giorni a decorrere dal 27 giugno 2022.

Riferimenti

INPS, messaggio 27 giugno 2022, n. 2581

Decontribuzione al Sud prorogata fino a dicembre 2022

La Commissione europea ha autorizzato la **proroga della decontribuzione** per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia. Si tratta, come spiegato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, di una deroga temporanea alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, giustificata dalle ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina.

La proroga consentirà alle **imprese che operano nel Mezzogiorno** di risparmiare una quota pari al **30%** dei contributi da versare, che sarà a carico dello Stato. La scadenza della misura, prevista precedentemente per il 30 giugno, si sposta dunque al **31 dicembre 2022**.

Riferimenti

Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, comunicato 24 giugno 2022



NORMATIVA

Passaggio da INPGI a INPS: istruzioni per la pensione di luglio

Dal 1° luglio 2022, come noto, la gestione sostitutiva dell'INPGI passa all'INPS che ha già disposto i pagamenti delle prestazioni pensionistiche a partire dalla stessa data. Per visualizzare i relativi cedolini, o per presentare domanda di pensione, gli utenti interessati dovranno accedere al sito dell'Istituto, inserendo le credenziali ormai valide per tutte le P.A.: SPID almeno di livello 2; CNS; CIE. L'INPS può disporre un pagamento con **accredito su Iban** solo se questo è **intestato o cointestato al beneficiario della pensione** e se risulta formalmente valido. In sinergia con INPGI, l'INPS ha recepito le corrette coordinate di pagamento da parte di quei beneficiari i cui Iban presentavano criticità. I pensionati che non hanno ancora fornito un Iban idoneo possono ottenere il rateo di luglio 2022 tramite bonifico domiciliato seguendo le istruzioni ricevute tramite apposita comunicazione. Al fine di ovviare a eventuali difficoltà future, nella stessa comunicazione sono, inoltre, fornite le indicazioni per trasmettere un Iban valido tramite la procedura INPS o recandosi presso il proprio sportello bancario, muniti della chiave-pensione riportata nella lettera.

Riferimenti

INPS, comunicato 28 giugno 2022

Gli importi erogati a seguito di accordo transattivo si sottopongono a tassazione ordinaria

L'Agenzia delle Entrate ribadisce che le somme corrisposte a seguito di un **accordo transattivo** per chiudere **controversie relative al rapporto di lavoro dipendente** vanno sottoposte a **tassazione ordinaria** in quanto le stesse non vengono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, né ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR. La risposta dell'Agenzia scaturisce da un interpello di un Ente che a seguito di un contenzioso dall'esito incerto con alcuni suoi dipendenti ha proposto una transazione interrogandosi sulla necessità di **tassare l'intero importo erogato** e sull'assoggettabilità a **tassazione separata**. Innanzitutto, l'Agenzia delle Entrate - rilevato che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del TUIR i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite **costituiscono a loro volta redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti** - ritiene che le somme sopra citate siano assoggettabili al regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente. In merito alla possibile applicazione della tassazione separata, l'Agenzia rileva che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del TUIR, essa si applichi al **trattamento di fine rapporto** e indennità equipollenti, nonché a somme percepite a causa di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a transazioni relative alla **risoluzione di rapporti di lavoro** o a **emolumenti arretrati** per prestazioni di lavoro dipendente. Al contrario, le somme percepite a seguito di transazioni diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro **sono soggette a tassazione ordinaria** come accade nel caso in oggetto, dato che si è in presenza di continuità del rapporto di lavoro.

Riferimenti

Agenzia delle Entrate, risposta 23 giugno 2022, n. 344